

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3169 del 22/06/2023
Oggetto	DPR N 59/2013 E SMI - DITTA LESAFFRE ITALIA SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SISSA TRECASALI (PR9 LOC SAN QUIRICO PIAZZALE ZUCCHERIFICIO N. 2 - PARZIALE RETTIFICA DI AUA ADOTTATA CON DET-AMB-20231657 DEL 31/03/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3267 del 21/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue GIUGNO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

VISTO:

- la determinazione dirigenziale DET-AMB-2023-1657 del 31/03/2023 intestata alla Società LESAFFRE ITALIA SPA per lo stabilimento sito in comune di Sissa Trecasali (PR), Piazzale Zuccherificio, 2 Loc. San Quirico ;

CONSIDERATO CHE:

la Ditta con nota acquisita a protocollo Arpae PG/2023/72913 del 27/04/2023 ha rilevato alcuni refusi nel testo della Determina sopra citata e nello specifico la ditta ha fatto presente che a "Pag 12/23 _ " *Emissione N31_ durata giorni/anno*"_ *l'emissione numero 31 funzionerà 365 gg l'anno (come la vasca di accumulo del depuratore) e non 323 come riportato nel testo (refuso dal funzionamento emissione E8). Il flusso di massa annuale è correttamente valorizzato infatti con 365 gg/anno.* • Pag 14/23_ *Nel testo è riportata erroneamente Emissione E 12 nei capoversi 4 e 5 quando si fa chiaramente riferimento alla messa in esercizio delle Emissioni E31 ed E32 come da primo capoverso. Per tale ragione le attività descritte e relative agli obblighi legati alla messa in esercizio si intendono riferiti alle emissioni E31 ed E32.* • Pag 4/23_ *Al punto 6 del capoverso secondo si fa riferimento a "Caldaia Appartamento 1" (potenzialità 26.3 KW)_ tale caldaia non è presente presso il sito industriale e non esiste alcun edificio adibito ad appartamento.*";

VISTA:

la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma PG/2023/101650 del 12/06/2023, fornita a seguito di quanto richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2023/74344 del 28/04/2023 e depositata agli atti nella quale Arpae ST apporta le opportune modifiche alla propria relazione tecnica per quanto di competenza;

PRESO ATTO:

di quanto sopra riportato e della necessità di apporre le opportune modifiche alla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2023-1657 del 31/03/2023;

DETERMINA

DI AGGIORNARE

per i motivi sopra riportati, la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1657 del 31/03/2023, **esclusivamente per il seguente titolo abilitativo:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

e limitatamente alla sostituzione delle medesime parti dell'**AUA adottata da Arpae con DET-AMB-2023-1657** del 31/03/2023.

“CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:

1. la Ditta risulta autorizzata con DET-AMB-2020-2528 del 03.06.2020 e s m i
2. l'istruttoria si riferisce all'introduzione di una nuova fase produttiva, per la produzione di glutine idrolizzato e alla copertura della vasca di accumulo, per la mitigazione dell'impatto olfattometrico.
3. la Ditta ha richiesto l'invarianza dei flussi emissivi autorizzati;
4. l'attività industriale consiste nella **“produzione di lieviti per la panificazione e per biotecnologie e di glutine idrolizzato biologico ”**;
5. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
6. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:

EMISSIONE N.33 “Sfiati serbatoi idrolisi”

7. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE N. 22	Cappa chimica laboratorio chimico.
EMISSIONE N. 23	Cappa chimica laboratorio estratto.
EMISSIONE N. 24	Cappa chimica laboratorio estratto.
EMISSIONE N. 30	Cappa chimica laboratorio.
(Emissioni autorizzate)	

(...)

...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 02 Generatore di vapore a metano (potenzialità 14.09 MW)

EMISSIONE N. 03 Generatore di vapore a metano (potenzialità 9.25 MW)

(Emissioni autorizzate)

Gli effluenti gassosi provenienti da questa fase lavorativa devono essere convogliati nel miglior modo possibile direttamente in atmosfera.

Ogni impianto deve essere dotato di un rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso e di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso in uscita dall'impianto.

Oltre ad osservare quanto sopra devono inoltre essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h		
Durata giorni/anno:	20	giorni		
Durata ore/anno	216			
Altezza minima:	18	m		
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	200 entro 01/01/2025	mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio:	100		mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale			
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.				

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tali impianti si configurano come medi impianti di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile:

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONI E27 e E28 - Caldaie riscaldamento a metano a servizio linea di decompressione metano (potenza di targa 44.2 kW cad. una).

Durata ore/giorno:	24	h		
Durata giorni/anno:	365	giorni		
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350		mg/Nm ³
	Ossidi di carbonio:	100		mg/Nm ³
Periodicità controllo	-			
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.				

EMISSIONE N. 04 Generatori di aria calda

EMISSIONE N. 05 Scrubber essiccatoio estratto.

EMISSIONE N. 06 Digestori estratto.

EMISSIONE N. 07 Separatori estratto.

(Emissioni dismesse)

EMISSIONE N. 08- Scrubber concentratore borlanda.

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti dal concentratore della borlanda devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli ossidi di azoto (scrubber) e ad un biofiltro in serie con un filtro a carboni attivi per l'abbattimento delle emissioni odorigene.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	200	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	323	giorni	
Altezza minima:	10	m	
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	200	mg/Nm ³
	SOV (espressi come C organico totale):	20	mg/Nm ³
	Solfuro di idrogeno	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 09 Tino di fermentazione n. PF1.

EMISSIONE N. 10 Tino di fermentazione n. PF2.

(Emissioni autorizzate)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di fermentazione devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	600	Nm ³ /h	
Durata	156 giorni per 15 h e 90 giorni per 24 h		
Durata ore/anno:	4500		
Altezza minima:	20	m	
Inquinanti	SOV Incondensabili a 0°C (espressi come C organico totale):	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 11 Tino di fermentazione n. 1.

EMISSIONE N. 12 Tino di fermentazione n. 2.

(Emissioni autorizzate)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di fermentazione devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	6875	Nm ³ /h	
Durata	156 giorni per 16 h e 90 giorni per 18 h		
Durata ore/anno:	4116		
Altezza minima:	22	m	
Inquinanti	SOV Incondensabili a 0°C (espressi come C organico totale):	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 13 Tino di fermentazione n. 3.

EMISSIONE N. 14 Tino di fermentazione n. 4.

EMISSIONE N. 15 Tino di fermentazione n. 5.

EMISSIONE N. 16 Tino di fermentazione n. 6.

EMISSIONE N. 17 Tino di fermentazione n. 7.

EMISSIONE N. 18 Tino di fermentazione n. 8.

(Emissioni autorizzate)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di fermentazione devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	17800	Nm ³ /h	
Durata giorni/anno	208	gg	
Durata ore/giorno:	17	h	
Altezza minima:	22	m	
Inquinanti	SOV Incondensabili a 0°C (espressi come C organico totale):	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 19 Tino di fermentazione n. 9.

EMISSIONE N. 20 Tino di fermentazione n. 10

(Emissioni autorizzate)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di fermentazione devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	17800	Nm ³ /h	
Durata ore/anno:	8760		
Altezza minima:	22	m	
Inquinanti	SOV Incondensabili a 0°C (espressi come C organico totale):	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 21 “Sfiato serbatoio deposito melasso”

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti dalle fasi di fermentazione devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2100	Nm ³ /h	
Durata ore/anno:	8760		
Altezza minima:	22	m	
Inquinanti	SOV Incondensabili a 0°C (espressi come C organico totale):	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 25 Scrubber impianto di compostaggio

(Emissione autorizzata)

Le aspirazioni provenienti dallo stoccaggio dei fanghi e del materiale lineocellulosico (acquistato o ritirato dall'esterno già vagliato e tritato) e dal tunnel di compostaggio devono essere attuate in modo uniforme. Le prese di aria fresca in ingresso devono essere equamente distribuite, lungo le pareti ed i portoni, rispetto al sistema di aspirazione ed in modo tale da permettere un totale lavaggio dell'ambiente.

Le aspirazioni non devono essere mai fermate anche nei periodi di pausa dell'impianto, sia settimanale che giornaliera. Tali aspirazioni dovranno essere mantenute anche in forma ridotta per evitare il ristagno e/o la concentrazione dei flussi odoriferi.

Nell'impianto di compostaggio sono escluse le fasi relative alla linea di vagliatura/pesatura e insacco.

Oltre ad osservare quanto sopra riportato, gli effluenti gassosi captati dovranno essere convogliati ad un impianto di abbattimento delle sostanze odorigene costituito da scrubber funzionante a soluzione acquosa acida.

Devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20 000	Nm ³ /h
Durata giorni/anno	365	gg
Durata ore/giorno:	24	h
Altezza minima:	10	m
Verifica della resa di abbattimento dell'Ammoniaca		
Verifica della resa di abbattimento delle Sostanze organiche Volatili (S.O.V.) (espr. come C tot.)		
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE N. 26 – Impianto di cogenerazione a metano (potenza totale 23.5 MW- turbina a gas 15.7 MW e caldaia a recupero 7.8 MW)

(emissione autorizzata)

L'impianto deve essere dotato di un rilevatore della temperatura nell'effluente gassoso e di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso in uscita dall'impianto.

Oltre ad osservare quanto sopra devono inoltre essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	365	giorni	
Durata ore//anno	8400	h	
Altezza minima:	22	m	
Inquinanti	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	75	mg/Nm ³
	Ossidi di Carbonio (espressi come CO):	53	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, l'impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

EMISSIONE N. 29 "Aspirazione microdosaggio"

(Emissioni autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1600	Nm ³ /h	
Durata giorni/anno	260	gg	
Durata ore/giorno:	2,5	h	
Altezza minima:	2	m	
Inquinanti	Materiale Particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 31- Scrubber copertura vasca accumulo depuratore

(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti dalla struttura di copertura della vasca di accumulo dei reflui in ingresso al depuratore, devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento ad umido a doppio stadio: il primo con dosaggio acido, il secondo con dosaggio basico/ossidativo

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5000	Nm ³ /h	
Durata ore/giorno:	24	h	
Durata giorni/anno:	365	giorni	
Altezza minima:	10	m	
Inquinanti	Sostanze acide (espresse come mg/Nm ³ di NaOH richiesti per la neutralizzazione):	5	mg/Nm ³
	Sostanze alcaline (espresse come mg/Nm ³ di HCl richiesti per la neutralizzazione):	10	mg/Nm ³
	Cloro:	5	mg/Nm ³
	SOV (espressi come C organico totale):	20	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE N. 32 "Linea idrolisi - Aspirazione fase carico silos farine, fase miscelazione e trasporto farina da silos a serbatoi idrolisi"

(Emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1200	Nm ³ /h
Durata giorni/anno	260	gg
Durata ore/giorno:	3	h
Altezza minima:	10	m
Inquinanti	Materiale Particellare	10 mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Emissioni derivanti da linea trattamento fanghi connesse all'impianto di depurazione acque.

Considerato che:

il trattamento del fango prodotto dal depuratore aziendale (impianto biologico a fanghi attivi di potenzialità pari a 48.833 AE), prima di essere avviato all'impianto di compostaggio, viene stabilizzato con calce e cloruro ferrico e disidratato meccanicamente attraverso filtropressa, dovranno essere adottate le seguenti misure di contenimento delle emissioni diffuse:

1. la linea di trattamento fanghi deve essere gestita in modo tale da prevenire ed evitare, per quanto possibile, la formazione e la diffusione delle sostanze odorogene;
2. devono essere ridotti al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta dei fanghi disidratati;
3. per quanto possibile deve essere prevista la copertura del cassone di raccolta dei fanghi disidratati;
4. le apparecchiature di trattamento ed i depositi dai quali è prevedibile lo sviluppo di odori devono essere sistemati in locali chiusi dotati di idoneo sistema di ventilazione e condizionamento. Gli effluenti gassosi che si generano negli ambienti di lavoro e nelle apparecchiature di trattamento devono, prima dello scarico in atmosfera, essere convogliati ad un impianto di abbattimento delle sostanze odorogene aventi le caratteristiche indicate nell'allegato 3) dei CRIAER approvati dalla Regione Emilia-Romagna;
5. i sistemi di separazione solido-liquido e di trattamento delle arie esauste dovranno essere oggetto di adeguate manutenzioni.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E31 ed E32 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;

- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E31 ed E32, dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E31 ed E32 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

Dovranno essere messe in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione degli impianti, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento, di polveri, gas, vapori e fumi, che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o creare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientali, con quelli abitativi, artigianali ed industriali.

In corrispondenza della messa a regime della nuova emissione dovrà essere effettuata la misura della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica sulle emissioni E08, E31 (copertura vasca di accumulo) e sulla vasca di ossidazione del depuratore aziendale

I risultati ottenuti dovranno essere trasmessi contestualmente a quelli della messa a regime e dovranno essere rapportati ai seguenti valori guida:

	OER max considerando valore max dell'incertezza (UO/s)
EMISSIONE E08	5417
E31 (VASCA D'ACCUMULO)	533
VASCA DI OSSIDAZIONE	5267

Nel caso le misure dovessero risultare superiori ai sopra riportati valori guida, la Ditta dovrà:

- trasmettere una relazione in cui riportare i motivi all'origine dell'anomalia riscontrata;
- ripetere lo studio delle ricadute per verificare la loro conformità anche con le nuove misure odorigene;
- se necessario, prevedere interventi di mitigazione per risolvere eventuali criticità emerse;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni N.02-03-08-25-26-31-32 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Lesaffre Italia S.p.A.
Partita IVA/Codice fiscale:	02141990347
Sede legale:	P.le Zuccherificio n° 2, Loc San Quirico Comune di Trecasali (PR)
Gestore:	Bersellini Claudio
Sede legale impianti:	P.le Zuccherificio n° 2, Loc San Quirico; Comune di Trecasali (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Fabbricazione di prodotto alimentari
Settore attività CRIAER:	4.1- Settore Agricolo, Zootecnico, Ind. Alimentari
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Prodotti finiti (lievito + estratto) [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	48 [t/anno]
Indicatore 2:	Combustibile (gas metano) [m ³ /anno]
Indicatore 3:	Compost prodotto [t /anno]
Indicatore 4:	Energia elettrica prodotta [kWh/a]

Quantità dichiarata di Indicatore 5:	Energia elettrica immessa in rete [kWh/a]	
Parametri di esercizio		
Giorni/anno funzionamento:	365	
Altezza media sbocco emissione:	20 m	
Temperatura media emissioni:	335 [°K]	
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	DA SUBITO	ENTRO IL 01/01/2025
Ossidi di azoto (NOx) :	44 000 kg/anno	43 700 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO) :	35 600 kg/anno	
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	33 460 000 kg/anno	
Ammoniaca (NH ₃) :	525 kg/anno	
Composti organici volatili non metanici (COVNM) :	30 000 kg/anno	
Acido solfidrico (H ₂ S)) :	8 kg/anno	
Polveri:	438 kg/anno	
Sostanze acide:	219 kg/anno	
Sostanze alcaline:	438 kg/anno	
Cloro:	219 kg/anno	

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Sostanze acide	DM 25/8/2000 ALL.2
Concentrazione di Odore (in	UNI EN 13725:2004

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Unità Olfattometriche/m ³)	
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente."

DI MANTENERE

invariata ogni altra parte della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1657 del 31/03/2023;

DI TRASMETTERE:

al SUAP del Comune di Sissa Trecasali il presente endo-provvedimento ad aggiornamento della Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1657 del 31/03/2023, al fine del recepimento dello stesso;

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo ai fini dell'aggiornamento del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/17963

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.